

LONGOBARDIA



REGOLAMENTO

Il presente Regolamento integra il vigente Statuto di Associazione Longobardia ed assume valore a tutti gli effetti nei confronti dei soci della Associazione che sono tenuti alla sua espressa condivisione e accettazione (vedi Statuto, art. 7)

1. In ragione del fondamentale ruolo storico-culturale svolto dalla regina Teodolinda nell'avvio del processo evolutivo che ha elevato la Cultura longobarda al proprio apice al rango di <primaria radice della Cultura europea, poi sviluppata dai Carolingi> e in considerazione dei preziosi lasciti etico-culturali e artistici della regina custoditi nel Museo e Tesoro del Duomo di Monza, all'Amministrazione comunale della Città di Monza viene riconosciuto il ruolo di co-fondatore e di capofila istituzionale della Associazione stessa. Conseguentemente al rappresentante del Comune di Monza viene riconosciuto un posto di diritto nel Consiglio direttivo di Associazione Longobardia.
2. Socio di diritto di Associazione Longobardia è la Associazione "*Italia Langobardorum*" che raccorda i luoghi del sito-seriale UNESCO "*I Longobardi in Italia. I centri del potere (568-774)*". L'Associazione *Italia Langobardorum* ha diritto di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio direttivo di Associazione Longobardia che è, a sua volta, socio dell'Associazione *Italia Langobardorum*. Lo scambio partecipativo è a titolo gratuito.
3. In ragione del preminente interesse e valore storico-culturale relativo alla civiltà longobarda rivestito dalla città di Monza e dalle città di Pavia e Salerno, alle rispettive Amministrazioni comunali viene riconosciuta la qualità di Socio dietro loro semplice dichiarazione di interesse. Specifiche convenzioni regolamenteranno i reciproci rapporti per finalità amministrative, di informazione e di progettazione.
4. Al fine della definizione di valori culturali e religiosi del patrimonio ereditario della civiltà longobarda alle Parrocchie del Duomo di Monza e del Duomo di Cividale - o loro espressioni istituzionali formalmente partecipate - così come a un rappresentante delle Istituzioni ecclesiastiche di Brescia nominato dalla rispettiva Diocesi, viene riconosciuta la qualità di Soci di Associazione Longobardia.
5. Fanno parte di diritto del Consiglio direttivo:
 - i 2 Fondatori
 - il co-Fondatore Comune di Monza
 - il rappresentante della Associazione "*Italia Langobardorum*"
 - due componenti proposti dai Fondatori e votati dalla AssembleaNe fanno inoltre parte:
 - un rappresentante candidato per ciascuno degli altri otto Paesi europei interessati all'Itinerario
 - i coordinatori delle 4 macro-aree dell'Itinerario "*Longobard Ways across Europe*" anticipatamente proposti dai rappresentanti dei rispettivi Identity Cluster e confermati dal Consiglio direttivo di Associazione Longobardia.

6. Tutti i Soci si obbligano a informare puntualmente l'Associazione su iniziative da loro promosse che rivestano specifico interesse in base alle finalità, obiettivi, programmi e progetti associativi anche ai fini dell'aggiornamento del portale-web dell'Itinerario "*Longobard Ways across Europe*" gestito da Associazione Longobardia.
7. Associazione Longobardia opererà, oltre che per la valorizzazione dei valori storico-culturali dell'epoca longobarda, per il complessivo sviluppo turistico e socio-economico dell'Itinerario, puntando alla promozione di tutte le realtà territoriali (Identity Clusters) ad esso aderenti attraverso l'ideazione e/o la compartecipazione a progetti a valere su bandi regionali, nazionali ed europei.
8. Gli associati dei Paesi esteri possono riunirsi in una loro Associazione nazionale avente medesime finalità statutarie dell'Associazione Longobardia. Tali Associazioni nazionali - in ciascuna delle quali un posto nel Consiglio direttivo sarà di diritto riservato al Presidente di Associazione Longobardia o suo delegato - saranno rappresentate da un proprio esponente nel Consiglio direttivo di Associazione Longobardia. Ciascuna Associazione nazionale raccoglierà e gestirà proprie quote associative devolvendo all'Associazione Longobardia parte concordata di esse per la gestione di sistemi condivisi di rete (Portale web, pubblicazioni) o per iniziative di rete.
9. Gli associati di ogni singolo Identity Cluster hanno nel proprio legale rappresentante il referente nei rapporti con Associazione Longobardia.
10. Per ottimizzare lo sviluppo di funzioni e programmi di più ampio interesse, i responsabili dei vari Identity Cluster possono rivolgersi al Coordinatore della rispettiva macro-area, che sarà loro compito pre-identificare e proporre per la convalida, quale portavoce d'area, al Consiglio direttivo di Associazione Longobardia al quale insindacabilmente compete la sua formale conferma.
11. L'utilizzo del logo-brand territoriale identificativo – formalmente registrato – dell'Itinerario "*Longobard Ways across Europe*" (Statuto, art. 4) è concesso a titolo gratuito dall'Associazione ai soci richiedenti per loro esclusivo utilizzo per finalità culturali. L'utilizzo del logo-brand per finalità commerciali sarà invece oggetto di appositi accordi e, per quanto riguarda le applicazioni nell'ambito delle produzioni e dei servizi, il suo utilizzo verrà regolamentato in base a specifici criteri e a un Codice Etico di riferimento che terranno conto di indicazioni fornite da rappresentanti e/o esperti segnalati da Enti e Associazioni economiche di categoria.